

OGGETTO	BUONI PASTO - DISCIPLINA E NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 -
RIFERIMENTI	ART. 1, C. 677, L. 160/2019; ART. 54 C. 5 TUIR; ART. 51 C. 2 TUIR; ART. 1 C. 16-17 L. 190/2014; DPCM 18/11/2005 – RM 63/2005; CM 6/2009
CIRCOLARE DEL	30/01/2020

Sintesi: La Legge di Bilancio 2020, nel modificare l'art. 51 co. 2, lett. c) del TUIR, ha disposto:

- la riduzione della quota non imponibile per il dipendente dei buoni pasto cartacei (da €. 5,29 ad €. 4)
- e, contestualmente, l'incremento della soglia di non imponibilità di quelli elettronici (da €. 7 ad €. 8).

Si riepiloga il trattamento fiscale dei buoni pasto nell'ambito del reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

I datori di lavoro possono somministrare **pasti a favore dei dipendenti:**

- ✓ attraverso una mensa
- ✓ o mediante servizi **sostitutivi**.

La fornitura dei *ticket restaurant* rappresenta:

- un **servizio sostitutivo di mensa**,
- di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.



N.B.: ai fini della non imponibilità è necessario che i *ticket* siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi (CM 326/97 e CM 188/98); i buoni "ad personam" sono imponibili.

BUONI PASTO

DEFINIZIONE: documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro.

CARATTERISTICHE

- ✓ non sono cedibili,
- ✓ non sono commercializzabili,
- ✓ non sono cumulabili
- ✓ non sono convertibili in denaro.

Sono equiparabili a compensi in denaro (RM n. 26/E del 29 marzo 2010) e non in natura.



DEFINIZIONE DI BUONO PASTO

L'articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il **buono pasto** come:

"il documento di legittimazione, anche in forma elettronica ... che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione".

L'articolo 4 dello stesso decreto, dispone che i buoni pasto:

- ✓ consentono al **"titolare"** di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore **facciale** del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, Iva inclusa);
- ✓ consentono all'**esercizio convenzionato** di provare **documentalmente l'avvenuta prestazione** nei confronti delle società emittente i buoni;
- ✓ **sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato** (a tempo pieno o parziale) anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che *"hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato"*;
- ✓ **non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni**, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- ✓ **sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale**.

TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO

Fiscalmente, i buoni pasto:

- essendo veri e propri **compensi** (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente:
- in generale devono essere sottoposti a **tassazione** ai fini dell'Irpef in capo al dipendente.

Tuttavia, i **buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti**:


- ➔ non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo):
 - ✓ entro il limite massimo di € 4 (se in formato cartaceo)
 - ✓ e di € 8 (se in formato elettronico);
- ➔ solo l'eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione.

NEW

NEW: la Legge di Bilancio 2020 (art.1 co. 677) ha modificato l'art.51, co. 2, lett. c) TUIR

- **riducendo la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto cartacei (da 5,29 a 4 euro)**
- e, contestualmente, **l'incrementando della soglia per quelli elettronici (da 7 a 8 euro)**.

Esempio: se si ricevono buoni pasto elettronici dal datore di lavoro del valore di €. 10 per **ogni giorno effettivamente lavorato**, soltanto €. 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in **busta paga** ai fini Irpef.



Deduzione per il datore di lavoro: tali spese:

- ✓ analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il **costo per l'acquisizione di un servizio complesso** non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
- ✓ pertanto, esso è **integralmente deducibile** e la limitazione della deducibilità non è applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto.



N.B.: l'acquisto dei *ticket restaurant* è completamente deducibile e, dunque, (CM 6/2009) **non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio** dall'art. 109, c. 5, Tuir.



Prestazioni sostitutive di mensa - Compenso in denaro, non "in natura"

Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del ticket restaurant, la RM 26/2010 ha ritenuto che:

- si tratta di importo assimilato ad un compenso "in denaro" (non in natura)
- dunque non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui (ex art. 51 c. 3 Tuir) dell'eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad €. 5,29/€. 7,00.

CUMULABILITA' DEI TICKET RESTAURANT

In relazione alla **cumulabilità dei buoni** (D.M. 122/2017- Principio di diritto n. 6 del 12/02/2019), l'Agenzia Entrate ha chiarito che:

- ✓ il **divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto**, previsto dall'art. 4, co. 1, lett. d), del citato DM
- ✓ **non rileva sotto il profilo fiscale**, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall'articolo 51 Tuir.



N.B.: pertanto, la **non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente** (ed assimilato) dei ticket opera (nei limiti di €. 4/€. 8 giornalieri) a **prescindere dal numero di buoni utilizzati**.

Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI BUONI PASTO

LA NON IMPONIBILITA' IN CAPO AL DIPENDENTE

Fiscalmente, l'art.51, co.2, lett. c) del Tuir prevede la **totale esclusione dalla base imponibile Irpef** per:

- ✓ le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro presso la propria azienda,
- ✓ in quelle inter-aziendali,
- ✓ nonché le somministrazioni effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- ✓ rientrano in tale accezione anche i **casi di convenzioni stipulate con ristoranti**
- ✓ e la fornitura di **cestini preconfezionati** contenenti il pasto dei dipendenti.

Fornire **buoni pasto/ticket** spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti.



N.B.: In questi casi, quindi, **l'irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore dello stesso**: non esiste cioè un limite (come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d'imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.

I buoni pasto concessi ai dipendenti (c.d. ticket restaurant) **non generano, quindi, imponibile fiscale (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di € 5,29**; l'eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione.




Art. 51 c. 2 Tuir: "Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Ciò significa che **viene tassata solo l'eccedenza rispetto a tale cifra**, intesa al netto della quota a carico del dipendente.

Con riferimento alla fattispecie del "buono pasto" (in relazione ai quali, ai fini dell'esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono), è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un **collegamento tra i tagliandi** ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:

- i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere né cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro;
- i buoni devono consentire esclusivamente l'espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente **datati e sottoscritti**.



Part-time: l'esenzione fino all'importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza (RM 118/2006):

- ✓ di **personale assunto a tempo parziale**
- ✓ anche quando **l'orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo.**



Categorie "omogenee": non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es.: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello (CM 326/97 e CM 188/98).

Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l'importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione.



N.B.: il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare **più sistemi contemporaneamente** (es.: istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei c.d. "ticket restaurant" per un'altra categoria e provvedere all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).

Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio **avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto (ticket restaurant)** beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito.

Alla luce di quanto chiarito, va ricordate che:

- ✓ **qualora il contribuente si rechi in trasferta**
- ✓ la fornitura del "ticket restaurant" in aggiunta al rimborso del vitto, determina:
 - la riduzione della franchigia di imposta relativa all'indennità di trasferta,
 - e comporta l'integrale tassazione del predetto ticket.

IL REGIME FISCALE PER IL DATORE DI LAVORO

Analizziamo il profilo contabile e fiscale da tre differenti punti di vista:

- quello **dell'azienda datore di lavoro**,
- quello del **pubblico esercizio convenzionato**
- e quello della società di gestione emittente i buoni pasto.

AZIENDA – DATORE DI LAVORO

Per l'**azienda-datore di lavoro**:


- ✓ i costi legati all'acquisto dei buoni pasto sono **costi deducibili per competenza** (o "per cassa" nel caso di tenuta della contabilità semplificata).

Il costo va, dunque, dedotto in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto (non la data della consegna al dipendente da parte del datore di lavoro).

Come anticipato, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto/alloggio dall'art. 109 c. 5 Tuir.

Contabilità: va riclassificato in bilancio alla **voce B.7 del conto economico (è deducibile ai fini Irap)** poiché non sono costi del personale ma costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza.

Iva applicata ai buoni pasto: è al **4%** (già prevista al n° 37 della Tabella A parte seconda, allegata al D.P.R. 26.1.1972, n° 633) ed è **detraibile** (ex art. 19/bis 1 del DPR 633/72).



CASO – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Studio associato senza dipendenti, vuole acquistare dei ticket restaurant per gli associati. Tale spesa, documentata da fattura, è assimilabile alla spesa per vitto ed alloggio indicata all'art. 54, co. 5, Tuir, ed è conseguentemente, deducibile

- ✓ nella misura del 75% del costo d'acquisto e 2% dei compensi percepiti (CM 6/2009)
- ✓ e previa dimostrazione dell'inerenza della spesa allo svolgimento dell'attività (alla stregua delle ordinarie spese sostenute per il vitto").

Al contrario, laddove vi siano dei dipendenti, l'eventuale acquisto di buoni pasto risulterà deducibile dal reddito di lavoro autonomo, senza particolari limitazioni.

PUBBLICO ESERCIZIO CONVENZIONATO

Il pubblico esercizio convenzionato:

- ✓ fornisce il pasto
- ✓ e ritira il buono, emettendo una ricevuta fiscale con l'indicazione "corrispettivo non pagato" (CM 97/1997).
- ✓ il pubblico esercizio fatturerà successivamente alla società, che ha emesso il buono, un importo pari al controvalore del buono, al netto dello sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio.

L'iva applicata dal pubblico esercizio convenzionato alla società emittente i buoni pasti:

- ✓ è pari al 10%,
- ✓ **ed è detraibile per la società emittente.**

La base imponibile è determinata applicando al valore del buono pasto l'eventuale sconto previsto contrattualmente e scorporando l'imposta in esso compresa.



Nota: La fatturazione da parte dell'esercizio convenzionato determina il momento in cui il ricavo si considera conseguito.



N.B.: Nel rapporto contrattuale tra la società di emissione dei buoni-pasto ed il pubblico esercizio la base imponibile va determinata applicando la **percentuale di sconto al valore facciale del buono-pasto** e scorporando dall'importo ottenuto l'imposta in esso compresa mediante l'applicazione delle percentuali fissate al co.4 dell'art. 27 del DPR 797/1955 (RM del 3 aprile 1996, n. 49).



SOCIETA' EMITTENTE I BUONI PASTO

La società di gestione-emittente i buoni pasto:


- ✓ emette fattura nei confronti del datore di lavoro
- ✓ e poiché la prestazione non viene ultimata fino al momento della somministrazione, rinvierà la rilevazione a conto economico dei buoni venduti e non utilizzati entro la fine dell'esercizio.



Nota: I buoni venduti e mai utilizzati per smarrimenti o altre cause potranno essere rilevati come componenti di reddito, solo dopo la decorrenza del termine legale di prescrizione dei diritti incorporati nei buoni stessi.



N.B.: Nell'ambito delle prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, nel rapporto commerciale tra il datore di lavoro e le società emittenti di buoni-pasto, la **base imponibile è costituita dal prezzo fissato tra le parti**, a nulla rilevando il fatto che essa sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono-pasto, cui si applica **l'aliquota del 4%**, come stabilito dalla L. n. 413 del 30 dicembre 1991, all'art. 75, co.3.



Nota: anche in tal caso non opera la **limitazione della deducibilità al 75%** (CM 6/2009).

PROFILI IVA

L'attività di **vendita di buoni pasto** è caratterizzata da una serie di operazioni:

1. vendita da parte dell'impresa di ristorazione di buoni pasto all'azienda cliente (datore di lavoro);
2. consegna da parte dell'azienda (datore di lavoro) dei buoni pasto ai propri dipendenti;
3. utilizzo da parte dei dipendenti dei buoni presso gli esercizi convenzionati;
4. i buoni utilizzati vengono fatturati all'emittente, da parte dell'esercente che ha effettuato la somministrazione.

Nascono, quindi, **due distinti rapporti giuridici**:

- tra l'impresa di ristorazione, che emette e gestisce i ticket restaurant e il datore di lavoro;
- tra il pubblico esercizio convenzionato e l'impresa di ristorazione (emittente dei buoni).

RAPPORTO IMPRESA DI RISTORAZIONE – DATORE DI LAVORO

Nel primo caso, le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, oggetto dei contratti, anche di appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione, nei confronti di datori di lavoro, sono soggette **all'aliquota del 4%**, in quanto si tratta di un servizio sostitutivo di mensa aziendale.

RAPPORTO PUBBLICO ESERCIZIO – SOCIETA' EMITTENTE I BUONI

Nel secondo caso, le somministrazioni di alimenti e bevande rese nei pubblici esercizi, su commissione delle imprese che effettuano il servizio di emissione e di gestione dei buoni pasto, sostitutivi di mensa aziendale continuano a essere **assoggettate all'iva con l'aliquota del 10%** in quanto si tratta di servizi di ristorazione forniti in pubblici esercizi.

L'iva relativa ai buoni pasto (o ticket restaurant) è **detraibile per il datore di lavoro**, indipendentemente dal luogo in cui avviene la consumazione.

ASPETTI CONTABILI

Per quanto attiene le imprese in contabilità ordinaria, si pone il problema di rispettare la competenza del costo (sia ai fini della redazione del bilancio che della deduzione ai fini reddituali).

La contabilizzazione, da parte dell'impresa di ristorazione, avviene **quando il servizio viene reso**.

Vi sono due possibili soluzioni adottabili:

1. il servizio si considera ultimato con **l'utilizzo del buono presso gli esercizi convenzionati**;
2. il servizio si considera ultimato **con la consegna dei buoni pasto ai clienti** – in tal caso la somministrazione del pasto non fa parte del servizio fornito, ma il suo costo deve essere contabilizzato al momento in cui si rileva la vendita dei buoni pasto.

La prima è quella preferibile e ha le seguenti implicazioni contabili.

RILEVAZIONE CONSIGLIATA

Poiché la prestazione non è ultimata fino al momento della somministrazione, l'emittente deve **rinvviare la rilevazione a conto economico dei buoni venduti e non utilizzati entro la fine dell'esercizio**.

La fatturazione da parte degli esercizi convenzionati determina il momento in cui i **ricavi sono considerati conseguiti**.

Esempio - Contabilizzazione da parte delle imprese di ristorazione dei ticket restaurant

L'impresa **Buoni pasto per tutti** ha venduto 1.000 ticket restaurant dal valore di euro 3,00 all'impresa **Ristorante da Mario**

Registrazione della vendita:

	Cliente Ristorante da MARIO	a	Diversi Ricavi di vendita Iva a debito	3.000 120	3.120
--	-----------------------------	---	--	--------------	-------

Fattura da parte degli esercizi convenzionati:

	Diversi Costi pre prestazioni Iva a credito	a	Esercizi convenzionati	2.000 200	2.200
--	---	---	------------------------	--------------	-------

Risconto per i buoni non consumati:

	Ricavi di vendita	a	Risconti passivi	1.000	1.000
--	-------------------	---	------------------	-------	-------



Nota: Le eventuali **commissioni addebitate al cliente o agli esercizi convenzionati** devono essere portate a conto economico nello stesso esercizio in cui il ricavo si considera conseguito; quindi, si dovranno rinviare le commissioni attive addebitate ai clienti per i buoni non utilizzati; le commissioni dovute dagli esercizi convenzionati vengono rilevate solo al momento della fatturazione e, pertanto, non si pongono problemi relativi alla correttezza della competenza. Il valore dei buoni venduti e non utilizzati per smarrimenti o altra causa potrà essere rilevato come componente del reddito solo dopo la decorrenza del termine legale di prescrizione dei diritti incorporati in tali buoni.

Estinzione dei diritti incorporati nei buoni per non uso:

	Risconti passivi	a	Altri proventi	1.000	1.000
--	------------------	---	----------------	-------	-------

E' evidente che tale sistema di rilevazione è possibile solo tenendo una registrazione dei buoni in circolazione e verificandone automaticamente il rientro con codici a barre o macchine a lettura ottica.

RILEVAZIONE ALTERNATIVA

Esempio - Contabilizzazione da parte delle imprese di ristorazione dei ticket restaurant (rilevazione alternativa)

L'impresa Buoni pasto per tutti ha venduto 1.000 ticket restaurant dal valore di euro 3,00 all'impresa Ristorante da MARIO.

Quando il servizio è considerato **concluso con la consegna dei buoni pasto**, la vendita viene rilevata immediatamente e contemporaneamente si deve rilevare una passività per il costo delle somministrazioni che saranno erogate dagli esercizi convenzionati.

	Cliente Ristorante da MARIO	a	Diversi Ricavi di vendita Iva a debito	3.000 120	3.120
--	-----------------------------	---	--	--------------	-------

	Costi da ricevere per buoni in circolazione	a	Fondi per prestazioni da rendere	3.000	3.000
--	---	---	----------------------------------	-------	-------



Nota: Attenzione a non utilizzare tale registrazione quando l'emittente dei buoni pasto gestisce anche le mense utilizzate dai dipendenti, che beneficiano dei buoni medesimi. In questo caso, è chiaro che il servizio non può essere considerato reso, fino al momento della somministrazione e la contabilizzazione da utilizzare è quella descritta per la prima alternativa.

Caso contabile: contabilizzazione da parte del datore di lavoro dell'acquisto dei ticket restaurant, poi distribuiti ai dipendenti

La XY S.p.A. acquista ticket restaurant da un'azienda di commercializzazione degli stessi, per euro 3.000,00 + Iva 4%.

Registrazione della vendita:

	BANCA C/C	a	Diversi Spese per ticket restaurant Iva indetraibile	3.000 120	3.120
--	-----------	---	--	--------------	-------

I costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti vanno imputati nella **voce B7) del Conto economico** (documento interpretativo n. 1 dell'Oic 12), in quanto costituiscono il **costo di acquisto di un servizio** reso da terzi a favore del dipendente (diversamente dalle indennità sostitutive di mensa, da classificare in B9) come parte integrante del salario).

Al momento dell'acquisto del buono, l'impresa (datore) dovrà:

- ✓ rilevare un debito verso il fornitore
- ✓ e i buoni in deposito, conto che sarà poi **stornato al momento della consegna del buono al dipendente**, quando sarà rilevato il costo per servizi a Conto economico.